

ACCORDO

(EX ART. 15 LEGGE 241/90 E SS.MM.II)

Comune di Figline e Incisa Valdarno

(Città metropolitana di Firenze)

REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CONCORSO

DI TEATRO GIOVANI "ALCHIMIE 2022"

L'anno duemilaventidue, il giorno **X** del mese di febbraio presso gli Uffici del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)

TRA

1) il **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Piazza del Municipio n. 5, C.F. e P.I. 06396970482, rappresentato dal Dott. Samuele Venturi nato a "Omissis", in qualità di Responsabile del Servizio Cultura e Marketing Territoriale, giuste Determinazioni dirigenziali del 30/10/2019 n. 11 (R.G. n. 1607) e n. 12 (R.G. n. 1608) e successiva determinazione di conferma n. 1 (R.G. n. 8) del 07/01/2020, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

E

2) il **Comune di San Casciano Val di Pesa**, con

sede in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Machiavelli, n. 56, C.F. e P.I. 00793290487, rappresentato dal Dott. Leonardo Baldini nato a "Omissis", in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria Comunicazione Cultura Sport, giusto Decreto del Sindaco n.28 del 31/12/2021 il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

3) il Comune di **Campi Bisenzio**, con sede in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante n. 36 , C.F. 80016750483 e P.I. 00421110487, rappresentato dalla Dott.ssa Gloria Giuntini nata a "Omissis", in qualità di Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona", giusto Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, domiciliata per la carica presso la sede municipale;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- È interesse comune delle parti promuovere l'attività culturale denominata "Alchimie 2022" così come meglio descritta dall'ALLEGATO A al presente accordo, di questo facente parte integrante, che risponde alla finalità di valorizzazione del patrimonio culturale degli enti e alla finalità di promozione della cultura;

- che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Figline e Incisa Valdarno gestisce direttamente la sede teatrale denominata "Teatro Comunale Garibaldi";

- il Comune di San Casciano Val di Pesa è proprietario della sede teatrale denominata "Teatro Niccolini";

- il Comune di Campi Bisenzio ha costituito la Fondazione Accademia dei Perseveranti, in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante, n. 23, C.F. 80008380489,

P.IVA 03464590482, quale ente in house di cui all'art. 5 del Dlgs n. 50/2016 con la finalità di promozione culturale attraverso la partecipazione ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali e che la Fondazione Accademia dei Perseveranti gestisce la sede teatrale denominata "Teatro Dante Carlo Monni";

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

Art.1 Oggetto dell'accordo

1) Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/90 disciplina il rapporto di collaborazione tra le parti.

2) Il presente accordo ha come oggetto la realizzazione del progetto di rassegna concorso di teatro giovani "Alchimie 2022" come attività di rete nei modi e nelle modalità meglio specificate all'allegato A del presente accordo;

Art.2 Attività ed impegni reciproci

1) Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, agirà quale Comune capofila del progetto, attraverso il proprio Servizio Cultura e Marketing Territoriale, si farà carico delle spese del progetto e in particolare dovrà:

- predisporre tutti gli atti necessari

all'attivazione dei rapporti di natura professionale o di collaborazione di competenza del progetto;

- svolgere tutte le attività amministrative previste per la realizzazione del progetto;

2) Il Comune di San Casciano Val di Pesa verserà al Comune di Figline e Incisa Valdarno, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e non integrando un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti, la cifra di €700,00 (settecento euro) entro il 30/09/2022 e metterà a disposizione gratuitamente il Teatro Niccolini nelle date indicate dall'allegato A;

3) Il Comune di Campi Bisenzio attraverso la Fondazione Accademia dei Perseveranti fornirà gratuitamente al progetto il servizio di ideazione grafica del materiale informativo meglio descritto nell'allegato A e metterà a disposizione gratuitamente il Teatro Dante Carlo Monni nelle date indicate dall'allegato A;

Art. 3 Oneri

1) Per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo i costi sono stimati nel complesso pari a €6.200 (seimila duecento euro)

Art. 4 Durata

1) Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del progetto "Alchimie 2022" e comunque non oltre il 30/10/2022.

Art. 5 diritti e proprietà dei materiali prodotti

1) I materiali informativi, fotografici, audiovisivi e di qualsiasi altra natura creati all'interno del progetto saranno di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno, del Comune di San Casciano Val di Pesa e del Comune di Campi Bisenzio e potranno essere utilizzati da ciascun soggetto nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche e di riutilizzo dei materiali creati durante "Alchimie 2022" in qualsiasi forma, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art.6 Risoluzione e recesso.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dall'accordo con preavviso scritto di 60 gg. a mezzo pec.

Art.7 Foro competente

Eventuali controversie sono devolute alla competenza funzionale del Foro di Firenze.

Art. 8 Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto:

- alle disposizioni del Codice Civile;
- alle disposizioni della normativa vigente in materia.

Art.9 Oneri e tasse

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse e bolli), sono a carico del Comune di Figline e Incisa Valdarno senza diritto a rivalsa.

Art.10 Registrazione

Il presente atto contrattuale sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - comma 2 D.P.R. 131/86 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Art.11 Trattamento dati personali

Il comune di Figline e Incisa Valdarno, ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 nonché dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa le parti che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per il **COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

Per il **COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA**

Per il **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

PER ACCETTAZIONE

PER LA FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI
